

Statuto

Associazione traffico e ambiente ATA

Art. 1 Nome, sede

Sotto la denominazione

ATA Associazione traffico e ambiente

ATE Association transports et environnement

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

ATE Swiss Association for transport and environment

è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS, iscritta al registro di commercio.

L'ATA è apartitica.

L'associazione ha sede a Berna.

Art. 2 Scopo

1. L'associazione traffico e ambiente è un'associazione di pubblica utilità per i trasporti e la protezione dell'ambiente. Il suo obiettivo è quello di realizzare una politica dei trasporti rispettosa delle persone, dell'ambiente e del clima, in particolare secondo i seguenti principi:
 - a) l'uso parsimonioso dell'energia, delle risorse naturali e del territorio; la riduzione dei fattori inquinanti quali il rumore, le vibrazioni, le sostanze tossiche e i gas ad effetto serra;
 - b) la riduzione degli spostamenti superflui;
 - c) la protezione della salute e della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità;
 - d) sostegno ai mezzi di trasporto più efficienti;
 - e) sviluppo di aree a basso traffico;
 - f) la protezione della natura e la salvaguardia dei beni culturali contro gli influssi negativi del traffico.
2. L'associazione difende gli interessi e i diritti dei suoi membri nel quadro degli obiettivi e dei principi definiti all'articolo 2.1, in particolare nelle procedure amministrative e giudiziarie.
3. L'associazione offre ai suoi membri servizi e prodotti.
4. Le attività dell'associazione in materia di politica dei trasporti, attività di politica generale, attività legali e attività commerciali devono essere in linea con lo scopo dell'associazione.

Art. 3 Affiliazione

1. Può diventare membro una qualsiasi persona fisica o giuridica che si riconosce negli obiettivi dell'associazione.
2. Ogni membro dell'associazione centrale è automaticamente membro di una

sezione, di solito quella del suo luogo di residenza. Ogni membro di una sezione può, su richiesta, essere trasferito in un'altra sezione. In linea di principio, i membri domiciliati all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) sono affiliati solo all'associazione centrale, ma possono anche, su richiesta, essere affiliati ad una sezione.

3. L'affiliazione e il rinnovo dell'affiliazione sono legati al pagamento della quota associativa annuale all'associazione centrale.
4. Per giovani e giovani adulti si può introdurre una affiliazione juniores con una quota associativa diversa. I membri di ATAgiovane possono chiedere parallelamente l'affiliazione juniores fino al compimento del 35esimo anno d'età.
5. Il Comitato centrale può rifiutare o annullare l'affiliazione di un membro senza doverne indicare i motivi. Ne informa l'interessato/a per iscritto e gli/le restituisce il contributo versato.
6. Il Comitato centrale può cancellare la qualità di membro la cui azione è pregiudizievole per gli obiettivi e gli interessi dell'associazione.
7. La disdetta di un'affiliazione giusta il presente art. 3 cpv. 5 può essere contestata dall'interessato/a entro un mese ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 del presente statuto.
8. L'affiliazione si perde alla fine dell'anno a causa delle dimissioni o del decesso del membro. Il rinnovo dell'affiliazione avviene automaticamente di anno in anno, a meno che il membro non disdica l'affiliazione almeno tre mesi prima del 31 dicembre dell'anno in corso.
9. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno comporterà la perdita di tutti i diritti del membro. Restano impregiudicati i diritti dell'ATA di esigere l'adempimento degli impegni assunti.

Art. 4 Sezioni

1. Le sezioni sono associazioni con personalità giuridica propria. Esse partecipano alle decisioni e alle responsabilità nell'ambito dell'associazione centrale, nell'ambito del presente statuto.
2. Il Comitato centrale decide in merito alla creazione delle sezioni. Approva gli statuti delle sezioni, che non devono contenere disposizioni contrarie agli statuti dell'associazione centrale.
In ogni cantone e nel Principato del Liechtenstein non può esserci più di una sezione.

3. Il trenta per cento delle quote associative viene versato alle sezioni.
4. In caso di scioglimento di una sezione, l'intero patrimonio, al netto del passivo, viene devoluto alla Fondazione svizzera dei trasporti (FST) se la sezione è esente da imposte o all'associazione centrale se non è esente da imposte.
5. L'associazione centrale non è responsabile dei passivi delle sezioni.
6. La "Concertation romande" è un organo consultivo delle sezioni romande.
7. Le sezioni hanno il diritto di presentare una mozione al Comitato centrale.

Art. 4 ATAgiovane

1. ATAgiovane è un'associazione con personalità giuridica propria. ATA e ATAgiovane operano a stretto contatto.
2. I membri di ATAgiovane non sono automaticamente membri dell'ATA. È ammessa l'affiliazione contemporanea alle due associazioni.
3. Ad ATAgiovane sono accordati un contingente di voti dei delegati, la partecipazione alla Conferenza di pianificazione con diritto di voto e un seggio nel Comitato centrale.
4. ATAgiovane ha il diritto di presentare mozioni al Comitato centrale.
5. Nel quadro degli scopi statutari di entrambe le associazioni, ATAgiovane può disporre dei dati dei membri per spedizioni o altre azioni. I dati possono essere utilizzati solamente per lo scopo concreto stabilito di volta in volta.
6. Il Comitato centrale verifica lo statuto di ATAgiovane sotto il profilo della conformità al proprio statuto. Se lo statuto di ATAgiovane risulta essere in contraddizione con lo statuto dell'ATA, nella successiva assemblea dei delegati si dovrà deliberare sulle modalità e sulla portata della collaborazione futura.
7. L'ATA non è responsabile dei passivi di ATAgiovane.

Art. 5 Consultazione dei membri

1. La consultazione dei membri può essere effettuata su questioni importanti relative alla politica dei trasporti o alla politica generale dell'associazione.
2. L'organizzazione di una consultazione dei membri può essere richiesta da due terzi dei membri del Comitato centrale o da otto sezioni. L'Assemblea dei delegati

decide di tenere la consultazione a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

3. Durante la consultazione dei membri, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Sono riservate le disposizioni dell'art. 15 cpv. 1 del presente statuto.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'ATA sono:

- g) L'Assemblea dei delegati
- h) La Conferenza di pianificazione
- i) Il Comitato centrale
- j) Il Segretariato centrale
- k) La Commissione dei ricorsi
- l) L'Organo di revisione

Art. 7 Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Decide in merito ai seguenti

casi:

- a) linee guida e statuto;
 - b) adozione del rapporto di attività e dei conti annuali, scarico del Comitato centrale;
 - c) remunerazione della Presidenza e del Comitato centrale;
 - d) nomina del presidio centrale, degli altri membri del Comitato centrale, dei membri dell'Organo di revisione e dei membri della Commissione dei ricorsi;
 - e) programma pluriennale, compreso il quadro finanziario;
 - f) questioni di politica dei trasporti e di politica generale dell'associazione, su proposta di una sezione o del Comitato centrale;
 - g) lancio di iniziative popolari, per le quali è richiesta una maggioranza di due terzi;
 - h) organizzazione di una consultazione dei membri;
 - i) regolamento in merito alla consultazione dei membri;
 - j) regolamento della Commissione dei ricorsi;
 - k) regolamento dei contributi alle sezioni ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 e la decisione dell'importo della quota associativa;
 - l) regolamentazione del diritto di ricorso delle associazioni;
 - m) regolamento dell'Assemblea dei delegati.
2. Hanno diritto di voto i/e delegati/e delle sezioni dell'ATA e i/le delegati/e di ATAgiovane. I membri del Comitato centrale, la Direzione e i collaboratori dell'ATA con funzioni direttive partecipano all'Assemblea dei delegati solo a titolo

consultivo. In caso di parità di voti, l'ultima parola spetta al presidio centrale. I/Le delegati/e sono nominati/e dalle sezioni. Fino a 5'000 membri, le sezioni hanno diritto ad un/a delegato/a per ogni mille membri o frazione di mille. Le sezioni con più di 5000 membri hanno diritto a un/a delegato/a per ogni 5'000 membri o frazione di essi. Le sezioni stesse decidono le modalità di nomina dei propri delegati/e.

ATAgiovane ha diritto a un numero di voti in base al numero di membri, ma come minimo ha due delegati/e.

3. L'Assemblea ordinaria dei delegati si tiene una volta all'anno. È convocata dal Comitato centrale per iscritto, con un preavviso alle sezioni e ad ATAgiovane di almeno 30 giorni.
Il Comitato centrale o cinque sezioni possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati. La comunicazione deve essere data con almeno 14 giorni di anticipo e deve essere tenuta, ai sensi delle disposizioni statutarie, entro 8 settimane dalla richiesta. Con la proposta di un'assemblea straordinaria dei delegati, può esserne richiesta anche l'esecuzione digitale. Tale domanda può essere rifiutata solo se ci sono ragioni obiettive per farlo.

Il presidio centrale presiede l'Assemblea dei/Ile delegati/e o nomina un/a sostituto/a.

4. L'Assemblea dei/Ile delegati/e prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto.
5. In casi eccezionali giustificati - come l'entrata in vigore di direttive delle autorità politiche - l'assemblea dei delegati può aver luogo tramite un sistema di videoconferenza o di un'altra soluzione digitale che permetta la partecipazione attiva alle discussioni ed il voto.

Art. 8 Conferenza di pianificazione

1. La Conferenza di pianificazione contribuisce a concordare gli obiettivi nei processi di pianificazione, formazione di opinioni, coordinamento e scambio d'informazioni. Decide in merito ai seguenti casi:

- i punti salienti del programma annuale, compreso il loro finanziamento;
 - lancio e sostegno dei referendum da parte dell'ATA;
 - la collaborazione attiva delle sezioni nel lancio di iniziative, referendum e petizioni;
 - regolamento interno della Conferenza di pianificazione.
2. Ogni sezione nomina un membro del proprio comitato o della propria direzione per rappresentarla alla Conferenza di pianificazione. I membri del Comitato centrale e i/le rappresentanti delle sezioni fino a 2'000 membri hanno un solo voto, i rappresentanti delle sezioni fino a 10'000 membri dispongono di un doppio voto e i rappresentanti delle sezioni con più di 10'000 membri hanno un terzo voto. La Direzione, così come i dipendenti dell'ATA con una funzione dirigenziale, possono partecipare alla Conferenza di pianificazione con funzioni consultive.
- ATAgiovane ha due voti.
3. La Conferenza di pianificazione è convocata almeno due volte all'anno dal Comitato centrale.
4. La Conferenza di pianificazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi.
5. La Conferenza di pianificazione può aver luogo tramite un sistema di videoconferenza o un'altra soluzione digitale che permetta la partecipazione attiva alle discussioni ed il voto.

Art. 9 Comitato centrale

1. Il Comitato Centrale è l'organo direttivo strategico dell'associazione. Assicura l'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea dei delegati e dalla Conferenza di pianificazione. È responsabile nei confronti dell'Assemblea dei delegati. Il Comitato centrale decide in particolare sui seguenti casi:
- programma annuale e bilancio;
 - sviluppo strategico dell'offerta commerciale;
 - prese di posizione importanti nel settore della politica dei trasporti;
 - regolamenti, soggetti alle disposizioni degli articoli 7.1 e 8.1;
 - l'istituzione e lo scioglimento di comitati e di gruppi di lavoro del Comitato centrale;
 - compiti e mansionario del/la Presidente centrale;
 - elezione e mansionario della Direzione;
 - disposizioni sul diritto di firma;
 - acquisto e vendita di terreni e fabbricati, conclusione di mutui ipotecari;
 - adozione degli statuti delle sezioni;
 - regole del Comitato centrale;

- tutte le mansioni che non rientrano nella competenza di un altro organismo.
- 2. Il Comitato centrale è composto da dodici membri. Ogni genere è rappresentato con almeno quattro posti a sedere. Almeno quattro membri, di entrambi i generi, rappresentano la Svizzera romanda e la Svizzera italiana. Un membro del Comitato centrale deve appartenere ad ATAgiovane.
- 3. Il mandato di un membro del Comitato centrale ha una durata di due anni; un membro non può far parte del Comitato centrale per più di dodici anni. Le nomine sostitutive sono valide per la restante durata del mandato in corso.
- 4. Il Comitato centrale si costituisce da solo.
- 5. L'ATA è rappresentata all'esterno dalla presidenza e dalla vicepresidenza o da una persona incaricata dalla presidenza o dalla vicepresidenza ad hoc o in maniera permanente.

Art. 10 Segretariato centrale

1. Il Segretariato centrale gestisce le attività quotidiane dell'associazione.
2. È gestito dalla direzione, che deve rendere conto della sua gestione al presidio centrale.

Art. 11 Commissione dei ricorsi

1. La Commissione dei ricorsi è composta da tre membri che non sono membri del Comitato centrale, di un comitato permanente dell'ATA o del comitato di una sezione dell'ATA, né sono alle dipendenze del Segretariato centrale o di una sezione dell'ATA.
2. Le seguenti decisioni possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso entro un mese:
 - decisioni relative a controversie finanziarie tra l'associazione centrale e le sezioni;
 - il rifiuto dell'ammissione o la cancellazione dell'iscrizione;
 - tutte le decisioni dell'associazione che possono essere portate davanti a un giudice ordinario ai sensi dell'art. 75 del Codice civile svizzero.
3. L'impugnazione delle decisioni dell'associazione dinanzi a un giudice ordinario ai sensi dell'art. 75 del Codice civile svizzero richiede una decisione preventiva della Commissione di ricorso.

Art. 12 Organo di revisione

1. L'Assemblea dei/Ile delegati/e nomina uno o più revisori dei conti per un periodo di tre anni. Non devono essere membri del Comitato Centrale o dipendenti della

Segreteria Centrale. L'Organo di revisione può anche essere una persona giuridica, quale una società fiduciaria o di revisione contabile.

2. I revisori dei conti esaminano ogni anno i conti annuali presentati dal Comitato centrale. Egli invia all'Assemblea dei delegati una relazione scritta sull'esito del suo lavoro.

Art. 13 Quote, finanze

1. I membri dell'associazione, ad eccezione dei membri onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I membri a vita pagano una quota una tantum.
2. L'associazione centrale trattiene tutti i contributi dei membri domiciliati all'estero.
3. Solo il patrimonio dell'associazione è responsabile del passivo dell'associazione.

Art. 14 Modifica degli statuti

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei delegati, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
2. La modifica dell'art. 2 cpv. 1, dell'art. 14 e dell'art. 15 del presente Statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi durante una consultazione dei membri.

Art. 15 Scioglimento

1. L'associazione può essere sciolta solo se i membri la approvano a maggioranza di due terzi dei voti espressi durante una consultazione dei membri.
2. In caso di scioglimento, l'intero patrimonio dell'associazione, dopo il pagamento dei debiti, è attribuito alla Fondazione svizzera dei trasporti FST.
3. I diritti relativi al nome e ai servizi, così come tutti gli altri diritti, sono acquisiti dalla Fondazione svizzera dei trasporti FST.

Art. 16 Disposizioni finali

Questo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei delegati del 18 giugno 2022.

Sostituisce lo statuto in vigore dal 1° gennaio 2022 e entra in vigore immediatamente, fatta eccezione per l'art. 7 cpv. 2 par. 2, che entra in vigore il 1° luglio 2022.

Il presente statuto è stato integrato con le modifiche relative alla definizione del presidio, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.